

D.A. n. 824

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la legge n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 sulle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO** il D.A. n. 665 del 22/12/1960 con cui è stato accordato il rilascio della concessione "Lippone" ad AGIP Mineraria S.p.A.;
- VISTO** il D.A. n. 1193 del 19/05/1962 con cui è stato accordato il rilascio della concessione "Mazara del Vallo" alla Società Idrocarburi Siciliani;
- VISTO** il D.A. n. 629 del 03/06/1971 di trasferimento della concessione mineraria "Mazara del Vallo" all'AGIP Mineraria S.p.A.;
- VISTO** il D.A. 130 del 19/02/1981, registrato alla Corte dei Conti il 16/03/1981 - reg. 1 fg. 39 - con il quale le concessioni minerarie per idrocarburi liquidi e gassosi denominate, rispettivamente, "Lippone" e "Mazara del Vallo", entrambe intestate ad AGIP S.p.A. - C.F. 00464580588, sono state unificate in un'unica concessione mineraria denominata "Lippone-Mazara", ricadente nella Provincia di Trapani ed estesa 1.657 ettari;

- VISTO** il D.A. n. 381 del 17/04/1993, registrato alla Corte dei Conti l'1/07/1993 - reg. 1 fg. 261 - con il quale alla società intestataria AGIP S.p.A. è stata prorogata la concessione mineraria "Lippone-Mazara" per anni 10, decorrenti dal 13/10/1992;
- VISTO** il DA n. 1477 del 7/08/1998, registrato alla Corte dei Conti il 28/09/1998 - reg. 1 fg. 63, con il quale il titolo minerario "Lippone-Mazara", detenuto da AGIP S.p.A., a seguito di fusione a rogito n. 10076 del 14/11/1997 e n. rep. 53936, è stato trasferito alla ENI S.p.A, con decorrenza dall'1/01/1998 e con i diritti e gli obblighi precedentemente sottoscritti dalla società incorporata;
- VISTO** il D.A. n. 116 del 29/12/2004, con il quale ENI S.p.A. è stata autorizzata, in via preventiva, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, a trasferire un proprio ramo d'azienda comprendente, tra l'altro, la concessione di coltivazione idrocarburi "Lippone-Mazara", alla EniMed S.p.A con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo, C.F. n. 12300000150, alle condizioni di cui allo Schema di Atto di Conferimento che fa parte integrante dello stesso decreto;
- VISTO** il D.A. Industria n. 9 del 9/02/2005 e relativo disciplinare con il quale è stata accordata alla Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. la proroga di anni 5 (Cinque), dal 13/10/2002 al 13/10/2007, della concessione per la coltivazione di idrocarburi, denominata "Lippone - Mazara", con l'obbligo di assolvere alle condizioni sancite con l'originario provvedimento (D.A. 130/1981);
- VISTO** il D.A. Industria n. 13 del 1 Febbraio 2006, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Industria al n. 17/25 del 16/02/2006, di trasferimento definitivo della titolarità della concessione in oggetto alla Enimed S.p.A, che subentra alla Eni S.p.A nel medesimo stato di fatto e di diritto (atto di conferimento, del 30/12/2004 - Notaio D. Avondola di Milano - Rep. 66512, Racc. 9594);
- VISTA** l'istanza del 12/10/2006 della Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., di richiesta seconda proroga quinquennale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2000, con scadenza al 13/10/2012 al fine di ulteriore sfruttamento del campo minerario;
- VISTO** il D.A. Assessorato Energia e Servizi di P.U. n. 261 del 20/06/2011 e relativo disciplinare con il quale è stata accordata alla Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. la proroga di anni 5 (Cinque), dal 13/10/2007 al 13/10/2012, della concessione per la coltivazione di idrocarburi, denominata "Lippone - Mazara", con l'obbligo di assolvere alle condizioni sancite con l'originario provvedimento (D.A. 130/1981);
- VISTA** l'istanza del 12/10/2011 della Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., PERM/GM/Prot. 1479 di richiesta terza proroga quinquennale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2000, con scadenza al 13/10/2017 al fine di ulteriore sfruttamento del campo minerario
- VISTA** la nota URIG n. 62670 del 15/11/2013 con la quale l'Enimed viene invitata alla presentazione di un quadro dettagliato degli investimenti occorrenti negli ulteriori 5 anni di proroga;
- VISTA** l'ulteriore nota della Enimed S.p.a., PERM/OF/Prot. 351 del 20/03/2014 con cui la Società, in risposta alla nota U.R.I.G. n. 62670 del 15/11/2013 che richiede chiarimenti in merito al programma di investimenti, specifica che negli ulteriori cinque anni di proroga non sono previsti investimenti ma fa una stima dei costi operativi necessari per l'esercizio del campo e della centrale in 1.800.000,00 €;
- CONSIDERATO** che l'istanza di proroga è stata prodotta prima della scadenza naturale della concessione;
- VISTI** il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO** il Patto di integrità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stipulato tra la Regione Siciliana e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- VISTO** il documento di verifica di autocertificazione n. 12977 rilasciato on line dal Registro delle Imprese dell'Archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta richiesto da questo Dipartimento Regionale per la Ditta Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a. In forma abbreviata Enimed S.p.a. con sede legale in Gela (CL) SS 117 bis - C.da Ponte Olivo, C.F. 12300000150 n. REA CL- 90274 iscritta dal 04/06/2003;
- VISTA** la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, alla PREFETTURA-UTG di Caltanissetta, prot. n. 25868 del 26/06/2014 ;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dal D.Lgs. 159/11 è spirato in data 10/08/2014 e, pertanto, il provvedimento autorizzativo, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del suddetto D.Lgs. 159/11;

VISTO il D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

VISTO il disciplinare sottoscritto per accettazione dalla società Enimed S.p.a, formante parte integrante del presente decreto;


RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione denominata "Lippone-Mazara" dal 13/10/2012 al 13/10/2017 senza soluzione di continuità e in conformità ai pareri resi dagli organi competenti su indicati, sussistendo la capacità tecnico-economica di Enimed S.p.A.

VISTO il D.P. Reg. Sicilia n. 3070 del 14/05/2014 è stato attribuito l'incarico all'Ing. Pietro Lo Monaco di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Energia dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P. n.106/Area 1^/S.G. Del 14/04/2014 con il quale il Dott. Salvatore Calleri è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica Utilità;

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è accordata, ai sensi dell'art. 27 comma 3 LR n. 14/2000, la proroga di anni cinque senza soluzione di continuità dal 13/10/2012 al 13/10/2017, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Lippone-Mazara", ricadente nel territorio della Provincia di Trapani ed estesa 1.657 ettari (Km² 16,57).
- Art. 2)** La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione (D.A. n. 705/92), nonché alle prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria, ivi comprese quelle di salvaguardia della salute umana e/o di tutela paesaggistica del territorio.
- Art. 3)** La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata alle condizioni di cui al Disciplinare allegato, in particolare, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del Disciplinare Tipo, approvato con D.A n. 91/2003, modificato con D.A. n. 88/2004, al Concessionario è fatto obbligo di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione.
- Art. 4)** La determinazione del suddetto contributo, riferito all'investimento del programma lavori della proroga, è di € 90.000,00 (Novantamila/00) che affluirà sul cap. 4746 per l'esercizio finanziario in corso della Regione; si accerta, pertanto, per l'esercizio finanziario 2014, per il capitolo 4746 della rubrica 3 Titolo II, la somma di € 90.000,00 (Novantamila/00);
- Art. 5)** In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è fatto obbligo di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), un canone annuo superficiale pari ad Euro 61,97 per Km² e frazione di superficie occupata, per un importo annuale pari a € 1.027,01 (Milleeventisette/01), che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice dei prezzi ISTAT a decorrere dal 01.01.1997, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua, come stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 entro il 30 giugno di ciascun anno.
- Art. 6)** Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiale affluirà sul capitolo 2611, le royalties sul capitolo 2612, Titolo I - rubrica 3, per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.
- Art. 7)** Il rilascio del presente provvedimento è condizionato al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale, pari ad Euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1993, da versare sul CCP 17770900, con imputazione al Cap. 1606 del Bilancio Regionale, intestato



alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Palermo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/04/2001, n. 24 e Circolari Assessoriali Assessorato Bilancio e Finanze n. 290446 del 22/01/1996 e n. 2 del 26/02/2001 (G.U.R.S. n. 6 del 3/02/1996 e n. 16 del 6/04/2001), e richiamato D.M. 20/08/1992 del Ministero delle Finanze.

- Art. 8)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 159/11, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto;
- Art. 10)** Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.;
- Art. 11)** La Società Enimed S.p.A. è tenuta a registrare, a propria cura e spese, il presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazione sull'originale che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Art.12)** Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 dell L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana; in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 16 OTT. 2014

Il Dirigente dell'U.O.B. 8/1
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)

Francesco Battaglia

Il Dirigente del Servizio VIII
(Dott.Ing. Salvatore Giorlando)

Salvatore Giorlando

Visto: Il Dirigente Generale
(Dott. Ing. Pietro Lo Monaco)

[Signature]



L'ASSESSORE
(Dott. Salvatore Calleri)

Salvatore Calleri



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

(parte integrante e sostanziale del D.A. n° ⁸⁸⁴ del ^{16.10.2014} avente ad oggetto: Concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Lippone-Mazara")

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'energia

e

la Società Enimed S.p.A. (di seguito "Società") con sede legale in Gela (CL), S.S. 117, C/da Ponte Olivo, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese C.F. 80012000826, in persona del Dott. Renato Maroli, nato ad Asmara (Etiopia) il 13/09/1961 e residente a Monza in Via A. Volta n. 26, in qualità di Rappresentante legale e munito dei relativi poteri di firma

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'energia e della Società Enimed S.p.A. interessata al rilascio della proroga quinquennale alla Concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata "Lippone-Mazara", a conformare i propri comportamenti ai principi



di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure, abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2010, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.



Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

Il sottoscritto Dott. Renato Maroli, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Palermo, li ____ / ____ / _____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DISCIPLINARE

RELATIVO ALLA PROROGA QUINQUENNALE DELLA CONCESSIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATA CONVENZIONALMENTE "LIPPONE-MAZARA", RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, CON ESTENSIONE DI KM² 16,57 ACCORDATA ALLA ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A CON DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'ENERGIA, N° _____ DEL _____

TRA

1) REGIONE Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Energia, con sede in Palermo, V.le Campania, 36, C.A.P. 90144 - (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore Regionale Dott. Salvatore Calleri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato, V.le Campania, 36, C.A.P. 90144 Palermo -

da una parte

e

2) ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A., di seguito indicato come Enimed (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), S.S. 117, C/da Ponte Olivo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

dall'altra

Premesso

- L'art. 8 della l.r. 3 luglio 2000 n. 14, recante: "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana - Attuazione della direttiva 94/22/CE", dispone che l'Assessore regionale per l'industria approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi, prevedendo possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione;
- Con D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 49 del 14/11/2003, è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*; detto disciplinare prevede che i rapporti tra l'amministrazione concedente e gli operatori del settore saranno regolati da apposite convenzioni conformi allo stesso disciplinare, da stipulare contestualmente all'emissione del decreto di conferimento del permesso di prospezione, di ricerca o di concessione, secondo il seguente articolato.
- Con successivo D.A. n. 88 del 20 ottobre 2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 5/11/2004, il disciplinare tipo è stato modificato al comma 8 dell'art. 5 ed al comma 2 dell'art. 9.

Ritenuto che, ai fini del presente disciplinare:



il permesso di prospezione ha per oggetto l'effettuazione di rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo entro l'area indicata all'art. 1 del disciplinare tipo;

il permesso di ricerca ha per oggetto la ricerca di tutti gli idrocarburi liquidi e gassosi, entro l'area indicata nell'art. 2 del disciplinare tipo;

la concessione ha per oggetto la coltivazione di tutti i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che verranno scoperti a seguito delle ricerche compiute nel periodo di durata del permesso o a seguito delle ricerche compiute in regime di concessione. La concessione per la coltivazione degli idrocarburi comprende anche il diritto a costruire, esercire e mantenere un sistema, parziale o completo, di serbatoi e di condotte, allo scopo di raccogliere e conservare gli idrocarburi grezzi e di trasportarli dai campi di produzione ai centri di utilizzazione, raffinazione ed esportazione.

Tale sistema di condotte può comprendere, fra l'altro, le stazioni di spinta iniziali o intermedie e relativi serbatoi, i macchinari annessi, le condotte principali e secondarie (escluse le reti di distribuzione urbane), le stazioni di scarico, terminali e di spedizione e i relativi collegamenti, ed i mezzi di comunicazione.

Per la costruzione e l'esercizio dei predetti impianti vanno osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le rispettive materie e ciò senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Tutto ciò premesso

La Enimed S.p.A., con sede legale in Gela (CL), S.S. 117 bis C/da Ponte Olivo, quale responsabile unico designato dalle parti, si impegna alla osservanza, secondo il seguente articolato, degli obblighi per la conduzione della Concessione in argomento:

Art. 1

(Concessione di coltivazione)

1. Il titolare del permesso, in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dal presente disciplinare, prima di richiedere il conferimento della concessione di coltivazione.
2. Il titolare, in particolare, si impegna a provvedere al pagamento del canone annuo di superficie ex art. 20 legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e art. 30, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, della tassa di concessione governativa regionale dell'imposta di registro a tassa fissa prima della pubblicazione del decreto di conferimento della concessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Il titolare si impegna a provvedere alla trascrizione del decreto medesimo presso gli uffici finanziari competenti, dando pronta comunicazione dell'avvenuta trascrizione al dipartimento industria.
3. E' fatto obbligo al titolare di pagare il canone annuo di superficie anticipatamente all'inizio di ogni anno di godimento della concessione. Le riduzioni di area, in dipendenza di rinuncia, avranno effetto, ai fini della riduzione dell'ammontare del canone, a partire dall'anno successivo a quello in cui la rinuncia sarà stata presentata, sempre che venga accettata dall'Assessore. Il titolare prende atto che il mancato pagamento del canone entro i termini prescritti comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di coltivazione da parte dell'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
4. E' fatto obbligo al titolare di indicare i lavori da eseguire, nel programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca formante parte integrante del decreto di conferimento della concessione.
5. La concessione comprenderà nella sua estensione il giacimento scoperto in quanto rientri nei limiti dell'area di ricerca. Al decreto di concessione deve essere allegato il verbale di delimitazione

provvisoria redatto a cura dell'U.R.I.G.. Nel termine massimo di 5 anni dalla data del decreto di concessione, l'U.R.I.G. provvederà alla redazione del verbale di delimitazione definitiva, in base ai limiti del giacimento, allorquando sia possibile fare riferimento a dati certi che risulteranno dai lavori di sviluppo eseguiti.

Art. 2

(Obblighi del titolare in caso di conferimento)

1. In caso di riconoscimento del giacimento e conferimento della concessione di coltivazione, è fatto obbligo al titolare, ai fini della piena valorizzazione industriale del giacimento, di mantenere ininterrottamente al lavoro, entro l'area della concessione, impianti di produzione di adeguata potenzialità e relative dotazioni in stato di perfetta efficienza secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 e di osservare i programmi tecnici dei lavori relativi ai giacimenti minerari, presentati unitamente all'istanza di concessione per tutta la durata della concessione. Le parti convengono che il programma di sviluppo e di produzione del campo, previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, deve contenere in ogni caso, oltre le previsioni di sviluppo del giacimento, formulate sulla scorta delle risultanze dell'attività di ricerca svolta, i metodi ed i procedimenti tecnici per l'esecuzione dei lavori, il numero dei pozzi di coltivazione da realizzare durante la vigenza della concessione, il numero delle condotte di collegamento tra i pozzi e la centrale di raccolta, i dati specificativi dell'eventuale centrale di raccolta da realizzare, i tempi di esecuzione delle citate opere ed i relativi impegni finanziari.

2. Il titolare ha l'obbligo di presentare, ogni 3 mesi, all'U.R.I.G. una relazione sull'andamento dei lavori di coltivazione e su quello degli eventuali lavori di ricerca, sul programma dei lavori da farsi nel periodo successivo e sulle prospettive della produzione da ottenersi nello stesso periodo. Tale relazione deve essere corredata, in quanto necessario o richiesto, di disegni, carte geografiche e geologiche, fotografie, tabelle, etc. e deve contenere anche, per ciascun nuovo sondaggio, il profilo geologico e geofisico rilevato, dando notizia, inoltre, dei fatti più salienti, quali gli incidenti, le misure di pressioni, le chiusure e cementazioni effettuate, le prove di produzione e simili. Il titolare ha, altresì, l'obbligo di comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, ed alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate.

3. Il titolare ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'U.R.I.G. copia degli inventari relativi alle attrezzature fisse o mobili, esistenti nell'area della concessione ed anche fuori della stessa, purché destinate al servizio della concessione.

4. I lavori di ricerca e di sviluppo e di coltivazione del campo devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto. In caso contrario, il titolare prende atto che l'amministrazione concedente avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. C), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo. I suindicati lavori di ricerca, sviluppo e coltivazione devono proseguire senza ingiustificate interruzioni, pena, in caso contrario, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. e) legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

5. L'inizio della produzione, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei relativi impianti sono autorizzati dall'U.R.I.G., su istanza del concessionario, corredata dal progetto degli impianti.

6. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior

recupero finale economicamente possibile. La scelta dei metodi e dei procedimenti tecnici per l'esecuzione dei lavori di coltivazione e degli eventuali lavori di ricerca, l'ubicazione e le modalità di tempo dei lavori stessi e delle rispettive attività connesse, come i mezzi da impiegarsi all'uopo, sono presentati, mediante apposita relazione, all'U.R.I.G. per l'approvazione. Il titolare prende atto che l'inadempienza a tali obblighi comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. b). legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, qualora questa sia causa di danni al giacimento.

7. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione sono applicabili le clausole contenute nell'art. 2, comma 1 e seguenti, del presente disciplinare.

8. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il concessionario deve presentare all'U.R.I.G. una relazione relativa all'anno precedente, sullo stato di ciascuna concessione, avente ad oggetto:

eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, ivi compreso il rinvenimento di eventuali falde acquifere, l'eventuale rivalutazione delle riserve per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, la consistenza degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili esistenti a servizio della concessione nonché eventuali opere di ripristino o di mitigazione dei danni al giacimento, all'ambiente, alla salute, che si rendessero necessarie in conseguenza dello svolgimento dell'attività. L'U.R.I.G. approva detta relazione ed impartisce le necessarie prescrizioni, cui il titolare è tenuto ad uniformarsi.

9. Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative ai programmi di ricerca o di sviluppo e di produzione del campo, ha l'obbligo di presentare il nuovo programma all'U.R.I.G. ai fini dell'approvazione. Non costituiscono integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca o di sviluppo, le integrazioni o modificazioni riguardanti le attività di prospezione.

10. Il titolare prende atto che l'inadempienza all'obbligo previsto dal comma 9 del presente articolo comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

Art. 3

(Disposizioni comuni al permesso di ricerca e alla concessione di coltivazione)

1. Ogni pozzo è individuato mediante un toponimo ricadente nell'area del permesso o della concessione seguito da un numero d'ordine.

2. Il titolare del permesso o della concessione, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentarne il programma all'U.R.I.G. per l'approvazione unitamente all'istanza di perforazione.

3. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare ed il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.

4. L'ingegnere capo dell'U.R.I.G. approva il programma e, sentite, nei casi previsti dalle norme vigenti, le altre amministrazioni interessate, autorizza la perforazione.

5. E' fatto obbligo al titolare di effettuare l'ubicazione dei pozzi con sistema ottico, o con rilevamento GPS, o con altri metodi topografici simili, e di trasmettere all'U.R.I.G. il verbale redatto con l'indicazione del metodo seguito. Ove l'ingegnere capo lo ritenga opportuno, tale verbale può essere redatto in presenza e con la partecipazione di funzionari dell'U.R.I.G. I pozzi devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato all'U.R.I.G.



- 6.** Il titolare si obbliga a conservare, a disposizione dell'U.R.I.G., parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremità superiore ed inferiore. Il titolare si obbliga a non distruggerli o disperderli prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione dell'U.R.I.G. ed a tenere a disposizione del citato ufficio le diagrafie rilevate nei pozzi.
- 7.** Entro 90 giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere all'U.R.I.G. il profilo geologico del foro, corredato dalle copie dei Log rilevati in foro, da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, incluse le informazioni e relative interpretazioni sulle falde acquifere di acqua dolce eventualmente rinvenute.
- 8.** Il titolare ha l'obbligo di iniziare le prove di produttività, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, salvo giustificati motivi, entro due mesi dall'ultimazione del pozzo, sia nell'ambito di permessi di ricerca, che nell'ambito di concessioni di coltivazione. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare, prima del loro inizio, all'U.R.I.G. per l'approvazione. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del programma senza che l'U.R.I.G. abbia comunicato le proprie decisioni, lo stesso si intende approvato. Durante l'esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente all'U.R.I.G. tutti i dati tecnici inerenti le prove. L'U.R.I.G., qualora risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove a spese del titolare.
- 9.** L'approfondimento di un pozzo, o la modifica e la perforazione della colonna di produzione, nell'intento di ottenere la produzione da altro livello del giacimento, devono essere autorizzati dall'ingegnere capo dell'U.R.I.G. al quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.
- 10.** Il titolare si obbliga, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo esaurito o non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, a chiedere la preventiva autorizzazione all'U.R.I.G., precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata e le complessive opere di ripristino necessarie.
- 11.** Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo che risulti sterile, ha l'obbligo di comunicare all'U.R.I.G. il piano di sistemazione del pozzo e dell'area impegnata e chiedere contestualmente la chiusura mineraria del pozzo stesso. L'U.R.I.G., entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere eventuali modifiche al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino.
- 12.** Il titolare si obbliga a redigere il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo con l'indicazione delle operazioni effettuate e lo trasmette all'U.R.I.G. Le parti convengono che ove l'ingegnere capo lo ritenga necessario, può disporre che venga redatto verbale della chiusura mineraria con la partecipazione di tecnici dell'U.R.I.G..
- 13.** Il titolare prende atto che l'inadempienza agli obblighi di cui ai commi 12, 13, 14 o la mancata esecuzione delle opere di chiusura mineraria del pozzo abbandonato entro il termine prescritto dall'U.R.I.G. comporta l'avvio del procedimento di decadenza dal permesso di ricerca o dalla concessione di coltivazione, rispettivamente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. h) e dell'art. 33, comma 1 lett. c) in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
- 14.** Il titolare della concessione che sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza non è tenuto all'esecuzione delle opere di chiusura mineraria e di ripristino nell'ipotesi in cui la concessione sia nuovamente attribuita a terzi.
- 15.** Il titolare ha l'obbligo, ai sensi del presente disciplinare, di eseguire le occorrenti opere di chiusura mineraria e di ripristino entro e non oltre diciotto mesi dalla data di cessazione della concessione. L'inadempienza a tale obbligo comporta responsabilità ai sensi dell'art. 1218 e seguenti del codice civile, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni.

Art. 4
(Sospensione lavori)

- 1) Le parti convengono che l'U.R.I.G. può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca o consentire la riduzione della produzione di regime della concessione per comprovati motivi di ordine tecnico, o per riconosciuta causa di forza maggiore, nonché a garanzia di pubblici interessi connessi alla tutela del giacimento, dell'ambiente e della salute, dandone immediata notizia al dipartimento industria.
- 2) La sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca e la riduzione della produzione di regime della concessione sono soggette ad autorizzazione da parte dell'U.R.I.G..
- 3) Il concessionario è tenuto a comunicare prontamente all'U.R.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di cui al comma 2 effettuate di propria iniziativa.
- 4) Il titolare prende atto che la sospensione dei lavori o la riduzione della produzione senza autorizzazione da parte dell'U.R.I.G. comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. e), legge regionale 3 luglio 2000 n. 14.

Art. 5
(Facoltà dell'amministrazione concedente)

- 1) Il titolare si impegna ad assolvere ulteriori prescrizioni disposte, successivamente al conferimento del titolo, dall'Assessore per l'Energia, qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso, all'ambiente od alla salute, nonostante l'osservanza degli obblighi imposti.

Art. 6
(Corresponsione del valore delle aliquote del prodotto)

1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 10% (dieci per cento) della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma, al netto di franchigia, come stabilito dall'art. 12 della Legge Regionale n. 11 del 12.05.2010. Il valore dell'aliquota è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei pozzi produttivi e di reiniezione della concessione ricadenti nel territorio (comma 4, dell'art.20 della Legge Regionale n. 10 del 27.04.1999, così come introdotto dall'art. 30 della LR n.14/2000).
2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, le parti convengono che la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20% al comune dove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi produttivi e di reiniezione collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi ricadenti nel territorio ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono le aliquote.
- 3) a) L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento.
b) Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. Nessuna aliquota è dovuta per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui alle lettere a) e b) , i primi 20 milioni di Smc di gas prodotti e le prime 20.000



tonnellate di olio prodotte, così come previsto al comma 3, dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione, il titolare (od il rappresentante in caso di titolo acquisito in contitolarità) comunica mensilmente all'U.R.I.G. i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il titolare (od il rappresentante in caso di titolo acquisito in contitolarità) è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a consumo, ferma restando la facoltà dell'U.R.I.G. di disporre accertamenti sulle produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il titolare (od il rappresentante in caso di titolo acquisito in contitolarità) comunica all'U.R.I.G. i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal titolare, che attesta esplicitamente l'esattezza dei dati in esse contenuti.

5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di riferimento.

6. Per produzioni con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai titolari può essere riconosciuta una detrazione, che si aggiunge alla detrazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 14/2000 pur in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di oli pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota.

7. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in base al comma 5. Egli si obbliga a redigere altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.

8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati. Il ritardato versamento delle somme dovute comporta l'applicazione di interessi compensativi pari al 5%.

9. I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

10. Ciascun titolare si impegna a trasmettere, entro il 15 luglio di ogni anno, al dipartimento energia, all'U.R.I.G., alla Presidenza della Regione, dipartimento del personale e degli affari generali, copia del prospetto di cui al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati, nonché l'indicazione della produzione conseguita nel periodo di tempo cui si riferiscono i versamenti. L'U.R.I.G. comunica ai rami dell'amministrazione regionale precitati e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.

11. Il titolare prende atto che l'inadempienza ai superiori obblighi comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), legge regionale luglio 2000 n. 14, da parte dell'amministrazione concedente.

Art. 7

(Forme di collaborazione tra amministrazione regionale e titolare)



1. In attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, e conformemente all'art. 9 del disciplinare tipo, approvato con D.A. n. 91 del 30/10/2003, e successivo D.A. 88 del 20/10/2004, il titolare si obbliga ad osservare le disposizioni del decreto di concessione in ordine alla previsione di un contributo per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci sotterranee.

2. Le parti convengono che tale contributo sarà modulato come segue e riferito al "programma dei lavori", di cui al decreto assessoriale di concessione di coltivazione:

- per investimenti di attività di coltivazione minori o uguali a 10 milioni di euro: 5%;

- per investimenti di attività di coltivazione compresi fra 10 e 20 milioni di euro: 5% fino a 10 milioni + 4% da 10 a 20 milioni;

- per investimenti di attività di coltivazione superiori a 20 milioni di euro: 5% fino a 10 milioni + 4% da 10 a 20 milioni + 3% oltre 20 milioni di euro.

È esclusa dal calcolo del contributo l'attività esplorativa, eventualmente prevista anche durante il periodo di vigenza della concessione, fatta eccezione per le perforazioni con esito positivo, cioè suscettibili di sfruttamento economico.

3. All'uopo, il concessionario si obbliga a versare, entro e non oltre la data di 60 gg. Dalla data del presente Decreto che , il contributo di € 90.000,00 (Novantamila/00) determinato secondo le modalità di cui al comma 2, per le finalità di cui al comma 1 art. 8, Legge regionale 3 luglio 2000, n. 14; salvo conguaglio al decommissioning dell'attività e a lavori ultimati; il concessionario prende atto che l'inottemperanza a tale obbligo comporterà l'avvio del procedimento per la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 33 della precitata L.R. 14/2000.

4. Il titolare si obbliga a istituire e/o a mantenere nell'ambito della Regione la sede della società titolare della concessione presso la quale si intende, altresì, domiciliato a tutti gli effetti, compresi quelli tributari.

5. I commi 1 2 e 3 del presente articolo non trovano applicazione in caso di rinvenimento di giacimento di grande dimensione, pari a 500 milioni di barili recuperabili nell'ipotesi di rinvenimento di greggio ed ad equivalenti riserve recuperabili, nell'ipotesi di rinvenimento di gas. In tali evenienze, le condizioni di cooperazione tra amministrazione concedente e titolare saranno determinate di volta in volta, previa specifica contrattazione tra le parti.

Art. 8

(Ulteriori obblighi del titolare)

1. Il titolare, onde consentire gli accertamenti previsti dalla normativa vigente, tiene a disposizione dell'U.R.I.G. i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile, da cui risultino i dati sulle vendite effettuate ed i prezzi realizzati nell'anno di riferimento, nonché le registrazioni analogiche e, ove previste, le registrazioni digitali delle rilevazioni giornaliere.

2. L'esito dell'accertamento è reso con determinazione dell'ingegnere capo dell'U.R.I.G. e notificato a cura dello stesso al concessionario che può, fatti salvi i mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente, proporre ricorso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, entro 30 giorni dalla notifica.

3. Copia dell'atto di accertamento sarà trasmesso dall'U.R.I.G. tempestivamente al Dipartimento Energia.

Art. 9

(Cessazione della concessione di coltivazione)

1. Il titolare della concessione in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza è costituito custode a titolo gratuito della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all'amministrazione.
2. L'U.R.I.G. accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l'esistenza e la consistenza delle pertinenze.
3. Il concessionario ha il diritto di rinunciare in tutto in parte alla concessione. La rinuncia deve essere fatta a mezzo di istanza diretta all'U.R.I.G. I diritti e gli obblighi del concessionario cessano, relativamente all'area rinunciata, a decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di accettazione della rinuncia, restando fermo l'obbligo del pagamento del canone.
4. Restano, altresì, salvi gli obblighi del concessionario derivanti dalla rinuncia per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo o disposti con l'atto di accettazione della rinuncia stessa.
5. Le parti convengono che ogni rinuncia parziale deve riguardare almeno il 10% dell'area della concessione.
6. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare la rinuncia parziale alla concessione, qualora da tale rinuncia dovesse derivare danno all'economia generale del giacimento ai fini del maggiore recupero finale dal prodotto industrialmente conseguibile.
7. In caso di rinuncia totale della concessione, le parti convengono che tutte le pertinenze della miniera sono trasferite alla Regione senza obbligo alcuno di pagamento o di indennizzo al concessionario.
8. Per pertinenze della miniera si intendono tutti gli edifici destinati alla miniera, anche se ubicati fuori dell'area della concessione, oltre che tutti gli impianti e le installazioni, anche sotterranei, necessari per la normale coltivazione del giacimento, quali ad esempio pozzi e loro coltivazioni (casing), stazione di pompamento, serbatoi, condotte di raccolta, centrali elettriche e relative linee, impianti di degasolinaggio, condotte di acqua: in altri termini tutti gli impianti, anche esterni all'area della concessione, la rimozione dei quali recherebbe pregiudizio alla normale coltivazione del giacimento di idrocarburi.
9. Nel caso di rinuncia parziale alla concessione, si conviene che saranno incamerati, previa determinazione dell'ufficio minerario, gli edifici, gli impianti e le installazioni da considerare pertinenze relative alla parte di area oggetto della rinuncia.
10. Nell'uno e nell'altro caso il concessionario ha diritto di rimuovere ed asportare i mobili d'ufficio, le suppellettili, le scorte d'officina e di magazzino, le macchine di perforazione al completo e i minerali estratti.
11. Qualora la rinuncia alla concessione venga fatta dal concessionario dopo la scadenza della prima metà del periodo di durata della concessione, i beni indicati al comma 10 saranno trasferiti alla Regione senza pagamento alcuno o indennizzo di qualsiasi specie a favore del concessionario (rimanendo però a carico della Regione tutte le spese occasionate dagli atti formali di trasferimento che possano occorrere).
12. Quando la rinuncia alla concessione venga fatta entro la prima metà dall'inizio del periodo di durata del titolo, l'Assessorato avrà diritto di prelazione per l'acquisto degli impianti e dei beni indicati al comma 10 ad un prezzo equo che tenga conto del deprezzamento o diminuzione di valore di detti beni e degli usi. Detto prezzo sarà determinato di comune accordo tra l'Assessorato ed il concessionario.
13. Il detto diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Assessorato e comunicato a mezzo di lettera raccomandata nel termine fisso di 90 giorni dalla data della notifica di accettazione della rinuncia.
14. L'immissione nel possesso dei beni indicati nella presente lettera avrà luogo solo alla data del pagamento effettivo del prezzo di acquisto. L'emissione del titolo di pagamento deve essere effettuata dall'Assessorato entro tre mesi dalla data di esercizio del diritto di prelazione.
15. Il concessionario si obbliga a rimuovere tutti gli impianti ed i beni indicati nel comma 10, entro 180 giorni dalla scadenza del termine suindicato di 90 giorni, o dalla data in cui l'Assessorato abbia manifestato di non avvalersi del diritto di prelazione, a meno che detti beni non vengano, prima del

citato termine e con l'autorizzazione dell'Assessore, destinati ad altro impiego, proposto dal concessionario stesso. In caso diverso, i beni predetti si intendono abbandonati a favore della Regione.

16. Qualora al momento della rinuncia, totale o parziale, della concessione esistano pozzi produttivi e l'Assessorato voglia mantenerli in produzione, il concessionario si obbliga a lasciarli in efficienza produttiva e con regolare apparecchiatura di testa.

Lo stesso concessionario deve dare esecuzione a tutti quei provvedimenti disposti dall'U.R.I.G. ai fini della preservazione del giacimento e della sicurezza delle opere e delle persone. In particolare, deve anche provvedere a che i pozzi perforati, sterili o produttivi, che la Regione non volesse mantenere in produzione, siano chiusi a regola d'arte.

17. In caso di rinuncia totale alla concessione mineraria, il concessionario prende atto fin d'ora che decadrà automaticamente dalle concessioni riguardanti l'esercizio di condotte esclusivamente destinate al trasporto degli idrocarburi grezzi prodotti nell'area della concessione rinunciata. Tali condotte, complete di tutti gli impianti ed installazioni accessori, terminali ed intermedi, restano trasferite in proprietà alla Regione, senza alcun obbligo da parte di questa di pagamenti o di indennizzi al concessionario. Qualora la concessione delle dette condotte sia stata già goduta per una durata non inferiore a 15 anni, la Regione, ove voglia ottenere la proprietà delle condotte stesse, dovrà pagare al concessionario una somma corrispondente alla parte del valore delle condotte e relative installazioni che resta ancora da ammortizzare, in base alla durata totale d'ammortamento, al tasso legale.

18. Le disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 si applicano anche alle ipotesi di concessione scaduta e di decadenza inoppugnabile. In quest'ultimo caso i termini stabiliti nelle disposizioni richiamate decorrono dalla data in cui la decadenza non sia più impugnabile.

Art. 10

(Disposizioni comuni)

1. Il titolare si obbliga a mantenere i macchinari e le attrezzature di ogni genere sempre in condizioni di efficienza e rispondenti alle esigenze del loro impiego. In caso di inadeguatezza di detti materiali ai fini della sicurezza mineraria, il titolare è tenuto, su richiesta dell'U.R.I.G., a provvedere tempestivamente alle sostituzioni richieste.

2. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'amministrazione ai sensi del presente disciplinare dai permissionari e dai concessionari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

3. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quella in materia di imposta di fabbricazione.

4. Il titolare, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si obbliga a fornire agli ingegneri e periti dell'U.R.I.G. i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o di certificazioni previste dal presente disciplinare, l'U.R.I.G. può disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni dell'U.R.I.G. sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 624/96 comporta la decadenza dal titolo minerario ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, ferme restando le sanzioni previste dal citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.



Art. 11

(Disposizioni comuni inerenti i rapporti di lavoro)

1. Per l'esecuzione delle operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione, è fatta salva la facoltà del titolare ad avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione all'U.R.I.G. prima dell'inizio dei lavori. Il titolare è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra, nonché della disciplina e del buon ordine dei cantieri e ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge ed i regolamenti. Il titolare è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti e risponde nei confronti dell'amministrazione concedente per la malafede o la frode dei medesimi nell'espletamento delle attività di competenza.
2. L'amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possano, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento dell'attività del titolare.
3. Il titolare del permesso o della concessione si obbliga ad applicare le direttive comunitarie, le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione delle autorità competenti concernenti le assunzioni di mano d'opera, le retribuzioni, le assicurazioni sociali, i prepensionamenti e licenziamenti, nonché la tutela, sicurezza, salute, assistenza e tutti i benefici in favore dei lavoratori in genere.


Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e regolamenti in vigore.
2. I permessi e le concessioni regolati dal presente disciplinare vengono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
3. Tutte le istanze originali presentate ai sensi di legge e del presente disciplinare devono essere redatte in carta legale.
4. Avverso le determinazioni dell'U.R.I.G. è ammissibile ricorso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23.
5. Per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare è competente il Foro di Palermo.

Palermo li

Per l'Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità



Il Titolare della concessione

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., il Titolare dichiara di approvare specificamente la clausola contenuta nell'art. 12, comma 5.

Palermo li

Il Titolare della concessione

